CAMERA DEI DEPUTATI N. 3757-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 marzo 1989 (Stampato n. 1602)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE MITA)

DAL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DONAT-CATTIN)

E DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE
(RUFFOLO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(AMATO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(MANNINO)

E COL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI ED I PROBLEMI ISTITUZIONALI
(MACCANICO)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 22 marzo 1989

—

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

(Relatore per la VIII Commissione: **Giancarlo GALLI**)
(Relatore per la XII Commissione: **Arnaldo BRUNETTO**)

NOTA: Testo approvato dalle Commissioni riunite VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XII (Affari sociali) il 7 aprile 1989. In pari data le Commissioni riunite hanno deliberato di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile.**
ART. 1.	ART. 1.
1. Il decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, recante misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	1. *Identico.*

ALLEGATO

ALLEGATO

TESTO APPROVATO DAL SENATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1989, N. 49

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI. – ART. 1. – (*Tutela amministrativa delle acque sotterranee*). – 1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

"ART. 94. – 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dell'emungimento dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo" ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (*Assistenza tecnica agli agricoltori*). – 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari salvaguardando in primo luogo la salute umana e altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente, sono individuate le sostanze attive utilizzabili come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le particolari modalità di impiego ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Approvvigionamento idrico autonomo*). – 1. Le regioni, sentiti i comuni interessati stabiliscono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

ALLEGATO

TESTO DELLA COMMISSIONE

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1989, N. 49

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« Sezione I – DISPOSIZIONI GENERALI. – ART. 1. – (*Tutela amministrativa delle acque sotterranee*). – 1. *Identico.*

"ART. 94. – 1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo e una modificazione delle modalità di emungimento" ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« ART. 2. – (*Assistenza tecnica agli agricoltori*). – 1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando in primo luogo la salute umana e quindi le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente, sono individuate le sostanze attive utilizzabili come prodotti sostitutivi di quelli vietati ai sensi del successivo articolo 11 e le particolari modalità di impiego ».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« ART. 3. – (*Approvvigionamento idrico autonomo*). – 1. *Identico.*

(segue: testo del Senato)

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. I controlli sanitari di cui al precedente comma 2 debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, presso i laboratori degli istituti universitari individuati dalle regioni.

4. I laboratori di cui al precedente comma 3 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati all'unità sanitaria locale, nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« ART. 4. – (*Classificazione delle acque*). – 1. Le acque dolci superficiali, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, utilizzate o destinate alla produzione d'acqua potabile devono essere comunque classificate nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – (*Scarichi idrici*). – 1. I parametri "pesticidi clorurati" e "pesticidi fosforati" di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10

(segue: testo della Commissione)

2. *Identico.*

3. I controlli sanitari di cui al precedente comma 2 debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, preferibilmente presso i laboratori di istituti universitari ovvero presso altri laboratori idonei individuati dalle regioni, costituiti anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1895.

4. Identico.

5. Il quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito in legge dalla legge 5 marzo 1982, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Tutti i soggetti che al di fuori dei pubblici servizi di acquedotto si approvvigionano di acqua destinata a qualsiasi uso, anche non potabile, devono installare e mantenere in perfetta efficienza idonei strumenti di misura delle acque prelevate. I quantitativi devono essere denunciati ai competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni con periodicità non superiore all'anno rispettando le modalità e fornendo gli ulteriori dati concernenti le opere di derivazione e l'utilizzazione delle risorse stabiliti dalle regioni. I soggetti di cui all'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175 sono tenuti esclusivamente alla denuncia annuale ai competenti uffici ».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

Identico.

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – (*Scarichi idrici*). – 1. *Identico.*

(segue: testo del Senato)

maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti come segue:

"

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

".

2. Il comma terzo dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle *A* e *C* della presente legge, in base alle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche ed ecotossicologiche. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica" ».

(segue: testo della Commissione)

2. Per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi di pesticidi, diversi da quelli clorurati e fosforati e compresi nei parametri « pesticidi totali » e « pesticidi fosforati » di cui al comma 1, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, deve essere presentata alla autorità competente entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto domanda di autorizzazione contenente le modificazioni che si intendono effettuare nei processi produttivi e negli impianti di trattamento, nonché l'impegno a realizzare gli interventi necessari entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

3. Il secondo e terzo comma dell'articolo 3, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dal seguente:

"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle *A* e *C* della presente legge, in base alle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche, tecnologiche e ed ecotossicologiche. Tali adeguamenti, integrazioni e modifiche devono essere finalizzati ad una migliore tutela della salute, della qualità dei corpi idrici, della flora e della fauna e dell'ambiente in generale e non devono comunque comportare rischi per la salute e conseguenze negative per la qualità dei corpi idrici. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica" ».

(segue: testo del Senato)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« ART. 6. – (*Mappatura degli impianti di acquedotto*). – 1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dalla emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati gestori di impianti di acquedotto redigono e trasmettono la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presidi e centri multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate ».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« ART. 7. – (*Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti*). – 1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno".

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9. – (*Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità*). – 1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero

(segue: testo della Commissione)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

Identico.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

Identico.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

Identico.

(segue: testo del Senato)

della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 10:

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Le relazioni delle regioni sono trasmesse al Parlamento dal Ministero della sanità entro il 31 marzo di ogni anno ».

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. – (*Consorzi intercomunali obbligatori*). – 1. All'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

"La regione può disporre, in relazione alle previsioni dei piani regionali di risanamento delle acque, la costituzione di consorzi intercomunali obbligatori con l'assunzione diretta, mediante una o più aziende consortili, della realizzazione e gestione dei servizi attinenti al ciclo delle acque di cui al precedente secondo comma. Le concessioni dei predetti servizi che siano in corso alla data del 15 aprile 1989 conservano efficacia fino alla scadenza; le concessioni possono essere assentite o rinnovate in base a disposizioni di legge.

I soggetti di cui ai commi precedenti conferiscono entro novanta giorni dalla costituzione del consorzio obbligatorio al consorzio stesso i propri impianti" ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Sezione II. – DISPOSIZIONI SPECIALI. – ART. 11. – (*Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti*). – 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-

(segue: testo della Commissione)

Identico.

Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

« ART. 10-*bis*. – (*Consorzi intercomunali obbligatori*). – 1. Le regioni individuano ambiti territoriali ottimali per la gestione di servizi attinenti al ciclo delle acque.

2. La gestione di tali servizi è affidata a consorzi obbligatori tra i comuni territorialmente interessati, anche mediante società cui partecipino in maggioranza gli enti locali e altri enti pubblici, nonché soggetti privati. Ove l'ambito ottimale coincida con il territorio comunale, i servizi possono essere gestiti dal comune. Ove la regione non provveda all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il ministro dell'ambiente provvede in via sostitutiva.

3. Al fine di approvvigionare le imprese produttive con acque superficiali e ridurre i volumi di approvvigionamento idropotabile, le regioni possono prevedere la realizzazione di acquedotti industriali in regime di concessione di costruzione e gestione ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

Identico.

(segue: testo del Senato)

Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i provvedimenti in deroga ed i contestuali piani di intervento, di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al precedente comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« ART. 12. – (*Approvvigionamento idrico di emergenza*). – 1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche approvano, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. I progetti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono comunicati alla conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, ai fini della verifica delle intese di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Le regioni delegano agli enti locali l'esecuzione delle opere definendo ambiti ottimali delle reti acquedottistiche anche in funzione dell'adempimento di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 ».

(segue: testo della Commissione)

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

Identico.

(segue: testo del Senato)

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. – (*Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico di emergenza*). – 1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 della somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 della somma di lire 375 miliardi per far fronte agli interventi urgenti, di cui all'articolo 12, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche derivanti dalla contaminazione da diserbanti. Nell'ambito del finanziamento relativo al 1989 è data priorità agli interventi nelle aree a rischio e in quelle ad emergenza idrica.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento "Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI" e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento "Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 13 è soppresso.

(segue: testo della Commissione)

Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

« ART. 12-*bis*. – (*Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico di emergenza*). – 1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 della somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 della somma di lire 375 miliardi per far fronte agli interventi urgenti, di cui all'articolo 12, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche derivanti dalla contaminazione da diserbanti. Nell'ambito del finanziamento relativo al 1989 è data priorità agli interventi nelle aree di emergenza idrica e in quelle a a rischio.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico* ».

Identico.

(segue: testo del Senato)

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: « articolo 1 » *sono sostituite dalle seguenti*: « articolo 11 ».

L'articolo 16 è soppresso.

Nella tabella A e nella tabella B, allegate al decreto in conversione, le parole: « (prevista dall'art. 13) » *sono sostituite dalle seguenti*: « (prevista dall'art. 9) ».

(segue: testo della Commissione)

All'articolo 15:

Identico.

Identico.

Nella tabella A e nella tabella B, allegate al decreto in conversione,: Identico.

Decreto-legge 14 febbraio 1989, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 37 del 14 febbraio 1989* (*).

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

—

Misure urgenti per il miglioramento qualitativo e per la prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure idonee al miglioramento qualitativo ed alla prevenzione dell'inquinamento delle risorse idriche destinate all'approvvigionamento potabile, anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della sanità e dell'ambiente, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;

(*) V. inoltre il successivo Avviso di Rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 18 febbraio 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

(segue: testo del decreto-legge)

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

(Divieto di vendita e impiego di diserbanti).

1. Per le fattispecie di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, nelle zone di protezione di sorgenti, pozzi e punti di presa di acqua utilizzata da imprese acquedottistiche sono vietati la vendita e ogni tipo di impiego di sostanze attive diserbanti, per le quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, abbiano rilevato il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza.

2. La zona di protezione è delimitata dalla regione interessata in relazione alla situazione di vulnerabilità e rischio delle risorse idriche.

ARTICOLO 2.

(Prodotti sostitutivi).

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, sentita la commissione di cui all'articolo 4 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, sono individuate le sostanze attive utilizzabili nelle zone di cui all'articolo 1 come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le eventuali particolari modalità di impiego.

2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'ambiente, in relazione al progressivo miglioramento della qualità delle acque può essere nuovamente consentito l'uso e la vendita delle sostanze di cui all'articolo 1, tenuto conto di specifiche esigenze agronomiche locali, condizionatamente all'osservanza di precise modalità di impiego da indicarsi nello stesso decreto e comunque tali da assicurare il mantenimento della qualità delle risorse idriche.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« Art. 94. – 1. La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

2. L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

3. Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde, nei periodi di siccità, e quando lo richiedano le esigenze di tutela qualitativa delle acque, l'amministrazione competente può disporre una riduzione dell'emungimento dei quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

(N.B.: v. anche art. 11, pag. 25, e art. 4, pag. 14).

ARTICOLO 2.

(Assistenza tecnica agli agricoltori).

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari salvaguardando in primo luogo la salute umana e altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'ambiente, sono individuate le sostanze attive utilizzabili come prodotti sostitutivi di quelli vietati e le particolari modalità di impiego.

(N.B.: v. anche art. 3, pag. 14).

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 3.

(Assistenza tecnica agli agricoltori).

1. Nell'ambito delle azioni da realizzare in attuazione del piano nazionale di lotta fitopatologica integrata, di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste adotta, in collaborazione con le regioni, le misure dirette a promuovere la tutela ed il recupero ambientale con la diffusione di tecniche colturali finalizzate al razionale e coerente impiego dei presidi sanitari, salvaguardando altresì le esigenze economiche e di produttività delle colture.

ARTICOLO 4.

(Tutela amministrativa delle acque sotterranee).

1. L'articolo 94 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

« ART. 94. – La ricerca, l'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee sono soggette alla tutela della pubblica amministrazione in tutto il territorio nazionale.

L'estrazione e l'utilizzazione delle acque sotterranee devono essere compatibili con le capacità di ricarica dell'acquifero in ciascun bacino.

Qualora sia accertato l'abbassamento del livello delle falde e nei periodi di siccità, l'amministrazione competente può ridurre l'estrazione di acque sotterranee in proporzione ai quantitativi estraibili in base a regolare titolo ».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 3.

(Approvvigionamento idrico autonomo).

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati stabiliscono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari ed i possessori dei pozzi di cui al comma 1 sono obbligati a sottoporre almeno ogni anno a loro spese i pozzi medesimi e le acque utilizzate a controlli sanitari, secondo le modalità indicate dalle regioni.

3. I controlli sanitari di cui al precedente comma 2 debbono essere effettuati presso i presidi multizonali di igiene e prevenzione di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, in caso di loro dichiarata temporanea impossibilità, presso i laboratori degli istituti universitari individuati dalle regioni.

4. I laboratori di cui al precedente comma 3 che eseguono le analisi sono tenuti a trasmettere i risultati all'unità sanitaria locale, nel cui territorio è ubicata la risorsa idrica controllata.

(N.B.: v. anche art. 2, pag. 13, e art. 5, pag. 16).

ARTICOLO 4.

(Classificazione delle acque).

1. Le acque dolci superficiali, disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, utilizzate o destinate alla produzione d'acqua potabile devono essere comunque classificate nelle categorie A1, A2 e A3, entro il 31 dicembre 1989.

(N.B.: v. anche art. 1, pag. 13, e art. 6, pag. 16).

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Pozzi d'acqua).

1. Le regioni, sentiti i comuni interessati, stabiliscono le misure di tutela dei pozzi d'acqua privati destinati al consumo umano.

2. I proprietari e i possessori di pozzi di cui al comma 1 sono obbligati almeno ogni anno a sottoporre i pozzi e le acque utilizzate a controlli sanitari a loro spese, secondo le modalità indicate dalle regioni.

ARTICOLO 6.

(Classificazione delle acque).

1. Il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1982, n. 515, è sostituito dal seguente:

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 5.

(Scarichi idrici).

1. I parametri « pesticidi clorurati » e « pesticidi fosforati » di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti come segue:

«

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

».

2. Il comma terzo dell'articolo 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono adeguate, integrate e modificate le tabelle *A* e *C* della presente legge, in base alle disposizioni comunitarie e tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche ed ecotossicologiche. Con lo stesso decreto sono fissati i tempi per l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti produttivi ai parametri tabellari oggetto di modifica ».

(N.B.: v. anche art. 3, pag. 15, e art. 7, pag. 18).

ARTICOLO 6.

(Mappatura degli impianti di acquedotto).

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, il Mini-

(segue: testo del decreto-legge)

« Le acque dolci superficiali per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile devono essere previamente classificate da ciascuna regione nelle categorie A1, A2 ed A3; tali categorie corrispondono a tre diverse classi di qualità di acque superficiali, le cui caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche sono indicate nell'allegato al presente decreto ».

ARTICOLO 7.

(Scarichi idrici).

1. I parametri « pesticidi clorurati » e « pesticidi fosforati » di cui rispettivamente ai numeri 46 e 47 della tabella *A* ed ai numeri 44 e 45 della tabella *C* allegate alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sono sostituiti come segue:

«

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI	NOTE
Pesticidi totali (esclusi quelli fosforati, compresi PCB e PCT) mg/l	0,05	$\frac{C1}{L1} + \frac{C2}{L2} \leq 1$
Pesticidi fosforati mg/l	0,1	Fermo restando che il limite fissato per i due parametri non deve essere superato, la somma dei rapporti tra la concentrazione presente e la relativa concentrazione limite non deve superare il valore di 1.

Tenuto conto delle nuove conoscenze scientifiche e per migliorare la tutela delle acque, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sono integrate e modificate la tabella *A* e la tabella *C* di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319.

».

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

stro della sanità, di concerto con il Ministro dell'ambiente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce con decreto i criteri generali per la mappatura delle opere di attingimento, di raccolta e di potabilizzazione dell'acqua fornita all'utenza. Le regioni, sulla base dei predetti criteri, emanano le relative norme integrative e di attuazione entro sei mesi dall'emanazione del citato decreto ministeriale.

2. Entro un anno dalla emanazione delle normative regionali di cui al comma 1, i soggetti pubblici e privati gestori di impianti di acquedotto redigono e trasmettono la mappatura di cui al comma 1 alle unità sanitarie locali, ai presidi e centri multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessate.

(N.B.: v. anche art. 4, pag. 15, e art. 9, pag. 22).

ARTICOLO 7.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti).

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggiornamento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(N.B.: v. anche art. 5, pag. 17, e art. 16, pag. 30).

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci).

1. Al titolo III, Igiene-Sanità, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 6 è aggiunto il seguente:

«

Numero d'ordine	Indicazione degli atti soggetti a tasse	Ammontare delle tasse	Modo di pagamento	NOTE
6-*bis*	1. Autorizzazione ad attivare uno stabilimento per la produzione di presidi sanitari (art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificata dalla legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed articoli 6, 7 ed 8 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255):			Le tasse di rilascio previste dai sottonumeri 1 e 2 sono dovute anche per ogni variazione delle autorizzazioni e delle registrazioni. Le tasse annuali dei sottonumeri 1 e 2 sono dovute entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferiscono. Il mancato pagamento comporta la revoca delle autorizzazioni e registrazioni.
	a) tassa di rilascio ..	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	
	2. Registrazione di presidi sanitari (art. 6 della citata legge n. 283 del 1962, modificata dalla legge n. 441 del 1963, ed articoli 12, 13 e 14 del regolamento approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1255 del 1968); per ogni tipo di prodotto:			
	a) tassa di rilascio ..	1.500.000	ordinario	
	b) tassa annuale	500.000	ordinario	

».

2. Per l'anno in corso le tasse annuali devono essere corrisposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 8.

(Tassa di concessione governativa sulla produzione di fitofarmaci).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 9.

(Mappatura degli impianti di acquedotto).

1. Per permettere in sede locale un efficace e puntuale controllo igienico-sanitario sulle acque destinate al consumo umano, i soggetti gestori di impianti di acquedotto, su conformi direttive delle autorità regionali da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, redigono e trasmettono, entro i successivi due anni, alle unità sanitarie locali, ai presidi e servizi multizonali di prevenzione, ai comuni ed alle regioni territorialmente interessati la mappatura delle opere di attingimento, di trasporto, di raccolta, di trattamento e di distribuzione dell'acqua fornita all'utenza.

2. La relativa documentazione e i periodici aggiornamenti sono trasmessi dalle regioni ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici.

ARTICOLO 10.

(Relazione annuale).

1. Le regioni trasmettono ai Ministeri della sanità, dell'ambiente e dei lavori pubblici, entro il 31 gennaio di ogni anno, una dettagliata relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni di settore, sulle problematiche d'ordine igienico-sanitario, ambientale ed acquedottistiche evidenziatesi od ipotizzabili a breve, medio e lungo periodo, sulle eventuali carenze emerse e sui rimedi proponibili per eliminarle.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 9.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità).

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(N.B.: v. anche art. 6, pag. 17, e art. 13, pag. 30).

ARTICOLO 10.

(Relazione annuale).

1. *Identico.*

1-*bis*. Le relazioni delle regioni sono trasmesse al Parlamento dal Ministero della sanità entro il 31 marzo di ogni anno.

ARTICOLO 10-*bis*.

(Consorzi intercomunali obbligatori).

1. All'articolo 6 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:

« La regione può disporre, in relazione alle previsioni dei piani regionali di risanamento delle acque, la costituzione di consorzi

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 11.

(Approvvigionamento idrico alternativo).

1. I piani per l'approvvigionamento idrico alternativo ed i relativi progetti di intervento nelle zone interessate dall'inquinamento da diserbanti, proposti dalle regioni ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, sono approvati dalla Conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, nei limiti complessivi di spesa di cui all'articolo 12.

2. Gli interventi e le opere da finanziare a norma del comma 1 debbono perseguire i seguenti obiettivi:

a) installazione di unità di potabilizzazione a carboni attivi sugli impianti di acquedotto;

b) interconnessione degli acquedotti eroganti acqua non conforme con acquedotti limitrofi indenni, previa esclusione delle fonti di approvvigionamento maggiormente inquinate;

c) ristrutturazione e potenziamento degli acquedotti esistenti mediante perforazione di nuovi pozzi;

d) realizzazione, nei casi in cui sia necessario, di nuovi acquedotti.

3. La composizione della Conferenza di cui al comma 1 è integrata, in via permanente, dal Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, nonché, limitatamente alla discussione ed alla deliberazione relative agli interventi di cui al comma 1, dal Ministro

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

intercomunali obbligatori con l'assunzione diretta, mediante una o più aziende consortili, della realizzazione e gestione dei servizi attinenti al ciclo delle acque di cui al precedente secondo comma. Le concessioni dei predetti servizi che siano in corso alla data del 15 aprile 1989 conservano efficacia fino alla scadenza; le concessioni possono essere assentite o rinnovate in base a disposizioni di legge.

I soggetti di cui ai commi precedenti conferiscono entro novanta giorni dalla costituzione del consorzio obbligatorio al consorzio stesso i propri impianti ».

SEZIONE II

DISPOSIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 11.

(Zone di intervento e divieto di vendita al minuto e di impiego di sostanze diserbanti).

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche adottano i provvedimenti in deroga ed i contestuali piani di intervento, di cui agli articoli 17, comma 3, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per i territori nei quali i controlli analitici di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), dello stesso decreto abbiano rilevato nelle acque destinate al consumo umano il superamento della concentrazione di 0,1 microgrammi per litro per ciascuna sostanza attiva diserbante.

2. Le regioni suddette insieme ai provvedimenti di cui al comma 1, provvedono a delimitare, ove necessario d'intesa fra di loro, i territori interessati dai piani di intervento e le eventuali zone contermini, tenuto conto dell'entità della situazione di degrado delle risorse idriche in relazione alla tutela della salute umana, al rischio ambientale, alla natura dei suoli, all'assetto idrogeologico, alle pratiche agronomiche ed allo stato di attuazione del piano regionale di lotta fitopatologica integrata.

3. È vietato ogni tipo di vendita al minuto e di impiego di sostanze attive diserbanti nei territori e nelle zone contermini individuati dalle regioni ai sensi dei commi precedenti.

4. Nei territori nei quali si applicano i divieti di cui al precedente comma 3, i controlli sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, relativamente al parametro 55 di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, si effettuano con frequenza almeno quindicinale.

(N.B.: v. anche art. 12, pag. 27, e art. 1, pag. 12).

(segue: testo del decreto-legge)

per il coordinamento della protezione civile, dal presidente della giunta della regione Friuli-Venezia Giulia e dal presidente della regione Marche; il comitato tecnico della medesima Conferenza è integrato con i rappresentanti designati dal Ministro per il coordinamento della protezione civile e dalle predette regioni.

ARTICOLO 12.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico alternativo).

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 dalla somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 dalla somma di lire 375 miliardi per far fronte agli urgenti interventi, approvati con la procedura di cui all'articolo 11, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte e Veneto derivanti dalla contaminazione da diserbanti.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate di intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

a) quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;

b) quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento « Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI » e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 12.

(Approvvigionamento idrico di emergenza).

1. Le regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche approvano, nell'ambito dei piani di intervento da adottare ai sensi dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, i progetti per l'approvvigionamento idrico di emergenza. I progetti delle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna sono comunicati alla conferenza interregionale permanente per il risanamento e la tutela del bacino idrografico del fiume Po, istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1988, ai fini della verifica delle intese di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. Le regioni delegano agli enti locali l'esecuzione delle opere definendo ambiti ottimali delle reti acquedottistiche anche in funzione dell'adempimento di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

*(N.B.: v. anche art. 12-*bis, *pag. 29, e art. 11, pag. 24).*

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 12-*bis*.

(Finanziamento dei progetti per il rifornimento idrico di emergenza).

1. Il fondo per la protezione civile, istituito con l'articolo 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, è integrato per l'anno 1989 della somma di lire 200 miliardi e per l'anno 1990 della somma di lire 375 miliardi per far fronte agli interventi urgenti, di cui all'articolo 12, diretti ad assicurare la potabilizzazione delle acque ed a superare le situazioni di crisi idrica nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna e Marche derivanti dalla contaminazione da diserbanti. Nell'ambito del finanziamento relativo al 1989 è data priorità agli interventi nelle aree a rischio e in quelle ad emergenza idrica.

2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, provvede, con proprie ordinanze, emanate d'intesa con i Ministri dell'ambiente, della sanità e del tesoro, all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 200 miliardi nel 1989 ed a lire 375 miliardi nel 1990, si provvede:

***a)* quanto a lire 200 miliardi nel 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7511 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta a lire 1.500 miliardi l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 31, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ed a lire 665 miliardi la quota di detta autorizzazione riservata agli interventi di tutela ambientale;**

***b)* quanto a lire 375 miliardi nel 1990, mediante utilizzo della proiezione per l'anno medesimo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 200 miliardi, l'accantonamento « Rifinanziamento progetti FIO e quota ammortamento mutui BEI » e, quanto a lire 175 miliardi, l'accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».**

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(N.B.: v. anche art. 12, pag. 26).

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 13.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità).

1. Per far fronte alle esigenze dell'area igienico-sanitaria, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al presente decreto, le dotazioni organiche dei ruoli dei dirigenti del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, sono incrementate nelle misure di cui all'allegata tabella *A*. Sono altresì incrementate le dotazioni organiche del VII livello funzionale, nelle misure di cui all'allegata tabella *B*.

2. I posti disponibili nelle qualifiche di primo dirigente, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono conferiti mediante concorso speciale per esami. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 8.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 14.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome).

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano.

ARTICOLO 15.

(Sanzioni).

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 1 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinquemilioni.

ARTICOLO 16.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti).

1. È autorizzata la spesa di lire 10 miliardi, di cui lire 5 miliardi nell'anno 1989 e lire 5 miliardi nell'anno 1990, per l'aggior-

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

ARTICOLO 13.

(Potenziamento dei ruoli del personale del Ministero della sanità).

Soppresso.

(N.B.: v. anche art. 9, pag. 23).

ARTICOLO 14.

(Competenze delle regioni a statuto speciale e province autonome).

Identico.

ARTICOLO 15.

(Sanzioni).

1. Chiunque impiega o vende sostanze attive diserbanti in violazione del divieto di cui all'articolo 11 è punito con l'arresto fino a tre anni o con l'ammenda da lire duecentocinquantamila fino a cinquemilioni.

ARTICOLO 16.

(Aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti).

Soppresso.

(N.B.: v. anche art. 7, pag. 19).

(segue: testo del decreto-legge)

namento e l'adeguamento, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'ambiente e sentite le regioni, del piano regolatore generale degli acquedotti. Il relativo programma di studi e indagini è finalizzato prioritariamente alla individuazione a livello nazionale di aree a rischio di crisi idrica ed alla elaborazione di un piano di interventi organici ed integrati atti a prevenire le emergenze.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-91, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, l'accantonamento « Difesa del suolo ivi comprese le opere necessarie alla sistemazione idrogeologica del fiume Arno ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 17.

(*Entrata in vigore*).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1989.

COSSIGA

DE MITA – DONAT-CATTIN – RUFFOLO – AMATO – MANNINO – MACCANICO.

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI.

TABELLE

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 13)

INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI RUOLI DIRIGENZIALI DEL MINISTERO DELLA SANITÀ

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
			Quadro E - DIRIGENTI CHIMICI	
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	2
E	Primo dirigente	4	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	4
			Quadro F - DIRIGENTI FARMACISTI	
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
			Quadro G - DIRIGENTI INGEGNERI	
D	Dirigente superiore	1	Ispettore generale o consigliere ministeriale aggiunto	1
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1
			Quadro M - DIRIGENTI ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
E	Primo dirigente	1	Direttore di divisione o vice consigliere ministeriale o ispettore capo	1

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 9)

Identica.

(segue: testo del decreto-legge)

TABELLA *B*

(prevista dall'art. 13)

Livello	Qualifica	Posti in aumento
	CHIMICI	
VII	Chimico superiore Chimico	5
	FARMACISTI	
VII	Farmacista superiore Farmacista	4
	INGEGNERI	
VII	Ingegnere superiore Ingegnere	2
	ANALISTI DI ORGANIZZAZIONE E METODO	
VII	Analista superiore Analista	1

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica)

TABELLA *B*
(prevista dall'art. 9)

Identica.